

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

PARTE GENERALE

- Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento e definizioni
- Articolo 2 - Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
- Articolo 3 - Le Aree
- Articolo 4 - Il percorso formativo
- Articolo 5 - Il corpo docente della Scuola di Specializzazione
- Articolo 6 - Organi della Scuola di Specializzazione
- Articolo 7 - Direttore della Scuola di Specializzazione
- Articolo 8 - Consiglio della Scuola di Specializzazione
- Articolo 9 - Commissione didattica
- Articolo 10 - Consiglio Scuola di Specializzazione interateneo con sede amministrativa presso l'Università del Molise
- Articolo 11 - Comitato didattico dell'Università del Molise di Scuole di Specializzazione interateneo con sede amministrativa in altro ateneo
- Articolo 12 - Istituzione e ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione
- Articolo 13 - Attivazione e programmazione didattica

CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI E AMMISSIONE ALLA SCUOLA

- Articolo 14 - Ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
- Articolo 15 - Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo
- Articolo 16 - Tasse e contribuzione universitaria
- Articolo 17 - Rinuncia agli studi
- Articolo 18 - Trasferimento da altro Ateneo
- Articolo 19 - Trasferimento ad altro Ateneo
- Articolo 20 - Sospensione della carriera, maternità e recupero delle attività formative non svolte
- Articolo 21 - Assicurazione
- Articolo 22 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria
- Articolo 23 - Piano di formazione individuale
- Articolo 24 - Libretto-diario e certificazione frequenze
- Articolo 25 - Formazione nella rete formativa
- Articolo 26 - Formazione extra rete formativa
- Articolo 27 - Esami di profitto
- Articolo 28 - Esame di diploma

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA - NORME

- Articolo 29 - Contratto di formazione specialistica
- Articolo 30 - Incompatibilità
- Articolo 31 - La formazione
- Articolo 32 - Docenti, tutor, supervisore e responsabile di sede
- Articolo 33 - Impegno orario e frequenza

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Articolo 34 – Assenze giustificate per motivi personali

Articolo 35 – Assenze ingiustificate

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 – Emanazione e modifiche

Articolo 37 – Disposizioni finali

PARTE GENERALE

Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi ed amministrativi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, istituite e attivate ai sensi del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, decreto di riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria (sostitutivo del decreto ministeriale 1 agosto 2005), del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche, in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

Il regolamento è conforme al disposto del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e alle successive modifiche e integrazioni ed alle disposizioni con le quali la normativa in materia individua le tipologie delle Scuole di Specializzazione afferenti all'area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

attività formativa: tutte le attività previste dall'ordinamento della Scuola ed organizzate al fine di garantire al medico in formazione specialistica l'acquisizione delle abilità professionali previste dalla normativa vigente (corsi di insegnamento, esercitazioni pratiche e di laboratorio, seminari, tutorato, attività professionalizzante, ricerca, attività di tesi);

formazione specialistica: l'insieme delle attività atte a fornire conoscenze e abilità funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze richieste dal profilo professionale;

medico in formazione specialistica/specializzando: il laureato in Medicina e Chirurgia iscritto ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria;

contratto di formazione specialistica: lo specifico contratto di formazione-lavoro che il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione con l'Università degli Studi del Molise e la Regione Molise ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 368/99.

rete formativa: l'insieme delle strutture, dipartimenti, unità operative assistenziali, servizi, laboratori, poliambulatori presso i quali si svolgono le attività formative;

sede formativa: struttura della rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione per lo svolgimento delle attività formative;

struttura di riferimento: dipartimenti di afferenza del Direttore della Scuola.

Articolo 2 - Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria hanno sede presso l'Università del Molise ed afferiscono al Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio".

I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della Legge 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in conformità alle disposizioni del D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015.

La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse scientifiche, assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 decreto legislativo 368/1999.

Allo scopo di provvedere in maniera adeguata alla formazione medica specialistica e tenuto conto dei criteri di accreditamento, il Dipartimento di Medicina può istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.

Articolo 3 – Le Aree

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche ed assistenziali.

Articolo 4 – Il percorso formativo

Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di Specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici, lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le Scuole articolate in 3 anni di corso, 240 CFU complessivi per le Scuole articolate in 4 anni di corso e 300 CFU complessivi per le Scuole articolate in 5 anni di corso. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

Le Attività formative ed i relativi CFU sono ripartite tenendo conto delle indicazioni dell' art. 2 del D.l. 68/2015 del 4.02.2015:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le Scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le Scuole articolate in 4 anni di corso, e 270 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso;
- c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;
- e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione.

Almeno il 70% del complesso delle Attività formative è riservato allo svolgimento di Attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU, tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio Sanitario nazionale.

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Articolo 5 - Il corpo docente della Scuola di Specializzazione

Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242. Il personale operante in strutture non universitarie, appartenente alle strutture dell'Azienda Sanitaria Regione Molise, può rivestire l'incarico di docente della Scuola a titolo gratuito.

Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico - disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

Articolo 6 - Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola il Consiglio, il Direttore, il Vice Direttore, il Segretario e la Commissione Didattica e i comitati didattici di sede.

Articolo 7 - Direttore della Scuola di Specializzazione

Ai sensi dell'art. 14, del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

Il Direttore della Scuola viene eletto dai componenti del Consiglio della Scuola aventi diritto al voto. Il suo incarico ha la durata tre anni e può essere rinnovato per più mandati. Al momento dell'istituzione della Scuola il Direttore viene nominato direttamente dal Consiglio di Dipartimento e rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio della Scuola.

Dopo l'insediamento del Consiglio si procederà, non prima di dieci giorni ed entro venti, all'elezione del Direttore della Scuola.

Il Direttore della Scuola è eletto dai componenti con diritto al voto, in apposita seduta convocata dal decano. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il decano dei professori di ruolo della Scuola di Specializzazione convoca un'assemblea straordinaria del Consiglio della Scuola per una data non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla data di convocazione per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. Il decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e a designare due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino candidati.

Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni in caso che non si raggiunga la maggioranza prevista.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. In caso di mancata elezione nella seconda

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'ultima votazione, risultando eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prevista dei voti viene proclamato eletto dal decano che trasmetterà l'esito al Rettore per il decreto di nomina.

Il candidato eletto assume la carica all'inizio dell'anno accademico.

Il Direttore presiede il Consiglio della Scuola e provvede a rendere operative le delibere adottate dallo stesso, vigila sul regolare funzionamento della Scuola, rappresenta la Scuola nei rapporti con l' Ateneo e il Servizio Sanitario Nazionale e ne è responsabile amministrativo. Il Direttore provvede all'attuazione di tutte le procedure necessarie per l'ammissione alla Scuola e per l'espletamento degli esami annuali di profitto e finali di diploma.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione può designare, tra i professori afferenti al Consiglio della Scuola che svolgono attività didattica all'interno della Scuola e attività assistenziale istituzionale, un vice direttore che lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola di Specializzazione e in particolare:

- convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione, lo presiede e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
- adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;
- propone al Consiglio la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma.

Articolo 8 - Consiglio della Scuola di Specializzazione

Il Consiglio della Scuola è composto:

- da almeno due professori che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di Specializzazione e che svolgano attività didattica all'interno della Scuola. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve comprendere almeno due professori a tempo pieno afferenti ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolgono attività didattica all'interno della Scuola;
- da professori di I o di II fascia, ricercatori universitari strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento;
- dai rappresentanti degli specializzandi, nel numero massimo di tre e non più di uno per ogni anno di corso, tutti egualmente aventi diritto di voto;
- I docenti a contratto non appartenenti all'Amministrazione Universitaria e titolari di contratto di docenza (siano dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati, operanti in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione) partecipano alle riunioni del Consiglio della Scuola a titolo consultivo.

Il numero dei docenti dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati titolari di incarichi di insegnamento non può superare il 30% del totale del corpo docente della Scuola di Specializzazione;

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Tra i docenti strutturati dell' Ateneo titolari di insegnamento, facenti parte del Consiglio, il Direttore nomina il Segretario della Scuola, che collabora con il Direttore nei compiti di governo della Scuola ed è responsabile della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione della Scuola ed in particolare:

- programmare e organizzare l'attività didattica della Scuola;
- definire tipologia, contenuto e impegno didattico degli insegnamenti;
- proporre eventuali modifiche ed integrazioni all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola;
- proporre al Dipartimento l'affidamento degli insegnamenti formali banditi dall'Ateneo;
- proporre al Dipartimento l'affidamento dei corsi integrativi e dei compiti tutoriali;
- implementare processi di valutazione degli specializzandi, dei docenti e della qualità della Scuola nel suo insieme;
- individuare le strutture sanitarie, pubbliche o private, regionali o extraregionali, da inserire nella rete formativa della Scuola, verificata la loro congruità agli standard e ai requisiti minimi richiesti dalla normativa;
- formulare le proposte di convenzione con le strutture del SSN in possesso dei requisiti minimi al fine di costituire la rete formativa della Scuola;
- individuare la necessità di periodi di stage degli specializzandi e le strutture presso cui effettuare tali periodi;
- autorizzare lo svolgimento della formazione fuori rete formativa o estera;
- approvare il programma di formazione degli specializzandi;
- individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi, stabilire il percorso formativo degli specializzandi e la rotazione nelle strutture della rete formativa;
- nominare le commissioni delle prove di profitto annuale degli specializzandi;
- formulare proposte per l'utilizzo dei fondi a disposizione della Scuola;
- eleggere il Direttore e la Commissione Didattica della Scuola.

Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.

Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 2 volte l'anno o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio. Il Consiglio è di norma convocato per iscritto almeno 7 giorni prima della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati al termine della seduta.

Articolo 9 - Commissione didattica

Nell'ambito del Consiglio della Scuola, può essere nominata la Commissione Didattica.

La Commissione Didattica è costituita dal Direttore che la presiede, in sua assenza dal Vice Direttore, dal Segretario, da due docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento facenti parte del Consiglio, da due docenti a contratto e da uno specializzando facente parte del Consiglio.

La Commissione Didattica affianca il Direttore nell'elaborazione dei percorsi formativi e delle scelte organizzative da sottoporre alla decisione del Consiglio e nell'istruttoria di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica inoltre redige a fine anno una relazione sulle

attività didattiche e formative e sui risultati della valutazione degli specializzandi, dei docenti e della Scuola nel suo insieme e ne sottopone l'approvazione al Consiglio della Scuola.

Articolo 10 – Consiglio Scuola di Specializzazione interateneo con sede amministrativa presso l'Università del Molise

Per le Scuole di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università del Molise è istituito, presso la sede amministrativa, il Consiglio della Scuola di Specializzazione Interateneo, mentre presso ciascuna delle altre sedi della Scuola Interateneo è istituito un comitato didattico di sede. Il Consiglio è presieduto dal Direttore della Scuola di Specializzazione e risulta composto da:

- tutti i docenti facenti parte del comitato didattico dell'Università del Molise;
- per gli altri atenei, il coordinatore della sede e/o altri due docenti individuati dal rispettivo comitato didattico;
- il rappresentante degli specializzandi che è risultato primo degli eletti nelle elezioni per ciascuno dei comitati didattici di sede delle Scuole di Specializzazione.

Articolo 11 – Comitato didattico dell'Università del Molise di Scuole di Specializzazione interateneo con sede amministrativa in altro ateneo

In assenza di specifiche disposizioni della sede amministrativa, per le Scuole di Specializzazione interateneo con sede amministrativa in altro Ateneo, la Struttura di Riferimento dell'Università del Molise identifica un coordinatore di sede scelto tra i professori a tempo pieno dell'Università del Molise, afferente al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di Specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della Scuola. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, può essere designato un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della Scuola.

Nell'ipotesi che la Scuola di Specializzazione Interateneo non abbia sede amministrativa presso l'Università del Molise e la Scuola approvi ed attivi una propria programmazione didattica di sede sarà istituito il comitato didattico dell'Università del Molise che sarà così composto:

- almeno un professore a tempo pieno, afferente al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di Specializzazione e che svolga attività didattica all'interno della Scuola. Nel caso di settori scientifico-disciplinari multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, il comitato didattico deve comprendere almeno un professore a tempo pieno afferente ad uno dei suddetti settori scientifico-disciplinari, che svolga attività didattica all'interno della Scuola;
- dai titolari di incarichi di docenza come definito dalla programmazione didattica di sede, siano essi professori di I o di II fascia, ricercatori universitari o personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati. Il numero dei docenti dipendenti dal SSN o da altri enti convenzionati e i titolari di incarichi retribuiti non può superare il 30% del totale del corpo docente della Scuola di Specializzazione;
- da due rappresentanti degli specializzandi eletti tra gli specializzandi che svolgono in prevalenza l'attività formativa presso l'Università degli Studi del Molise.

Articolo 12 – Istituzione e ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione

Le Scuole di Specializzazione sono istituite in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Possono essere istituite e attivate Scuole di Specializzazione anche in collaborazione con altre università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti.

Al fine dell'istituzione e della successiva attivazione delle Scuole di Specializzazione occorre che sia effettuata la verifica della sostenibilità dell'offerta didattica e che sussistano i requisiti di idoneità della rete formativa e scientifica. Altresì in applicazione del disposto dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca n. 68 del 4 febbraio 2015 possono essere attivate Scuole di Specializzazione per le quali siano presenti, presso l'Università degli Studi del Molise, almeno due professori afferenti al medesimo settore scientifico-disciplinare caratterizzante la tipologia della Scuola di Specializzazione, o in caso di settori multipli caratterizzanti la tipologia della Scuola di Specializzazione, almeno due professori afferenti ad uno di essi.

Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, deliberati secondo quanto disposto dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico-disciplinari.

Articolo 13 – Attivazione e programmazione didattica

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione.

La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Al medico in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la condizione di medico frequentatore implicita nello status di specializzando.

Entro la data di inizio delle attività formative, il Consiglio della Scuola di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università del Molise predisponde la proposta di programmazione didattica. Tale programmazione deve contenere, tra l'altro, la distribuzione degli incarichi di insegnamento tra i docenti (i docenti universitari, il personale dirigente del S.S.N in servizio in strutture della rete formativa e docenti esterni a cui è attribuito un incarico di insegnamento) nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa.

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Le Scuole di Specializzazione Interateneo dell'Università del Molise con sede amministrativa in altro ateneo predispongono, entro la data di inizio delle attività formative, la propria programmazione didattica definendola secondo il piano formativo concordato ed indicato nel regolamento didattico della sede amministrativa.

CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI E AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Articolo 14 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e al bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dalla normativa vigente, in funzione delle risorse strutturali ed assistenziali della rete formativa. Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili, i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli.

Articolo 15 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro i termini prescritti, pena la decadenza. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua previo superamento dell'esame di profitto e si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative e nel caso degli specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero.

Articolo 16 – Tasse e contribuzione universitaria

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione che non siano in regola con le iscrizioni o con il pagamento di tasse e contributi non possono ottenere il rilascio di alcuna certificazione né possono essere ammessi a sostenere gli esami di profitto e di diploma.

Articolo 17 - Rinuncia agli studi e decadenza

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a presentare agli sportelli delle Segreterie Studenti istanza di rinuncia agli studi resa in carta legale e redatta sul modulo "Rinuncia espressa e definitiva". La rinuncia è irrevocabile ed il medico in formazione specialistica per poterla presentare deve essere in regola con la propria posizione amministrativa nell'anno accademico di ultima iscrizione.

Oltre alla rinuncia, sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza della iscrizione alla Scuola di Specializzazione:

- a. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- c. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

Articolo 18 – Trasferimento da altro Ateneo

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previo nulla osta della Scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione. Nel caso di richiesta di trasferimento da una Scuola di Specializzazione di una Università di un Paese dell'Unione Europea, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, ai sensi del D.M. n. 270/2004, dopo aver verificato il possesso dei requisiti curriculari, previa valutazione degli studi e dell'attività pratica svolta, debitamente documentate da idonea certificazione, può, nell'ambito della propria autonomia, procedere al riconoscimento totale o parziale del percorso formativo già acquisito; il medico in formazione è comunque tenuto preliminarmente a superare la prova concorsuale prevista dalla normativa vigente e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito nell'ambito dei posti disponibili.

Non possono presentare richiesta di trasferimento in entrata gli iscritti a Scuole di Specializzazione di cui l'Università del Molise non è sede amministrativa.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:

- il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
- il riconoscimento delle attività formative svolte e la verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione deliberati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza.

Articolo 19 – Trasferimento ad altro Ateneo

Il medico in formazione specialistica che intende trasferirsi presso una Scuola di altra sede, deve presentare richiesta almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico ed allegare alla

richiesta il "nulla osta" al trasferimento dell'Ateneo prescelto. Il medico in formazione specialistica dovrà altresì acquisire il parere del Consiglio della Scuola di partenza.

Non possono presentare richiesta di trasferimento in uscita gli iscritti a Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi del Molise con sede amministrativa presso altri Atenei.

Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Articolo 20 – Sospensione della carriera, maternità e recupero delle attività formative non svolte

Ai sensi dell' articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza o malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera durata della formazione non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Durante i periodi di sospensione della formazione allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso. In tale periodo non possono compiersi atti di carriera né si può svolgere alcuna attività formativa pena la nullità.

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione in termini di tempo e non di ore.

In caso di assenza inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per motivi di salute la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.

Tali assenze possono comportare il recupero dell'attività formativa non svolta, con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

La richiesta di sospensione della formazione deve indicare:

- la data di decorrenza;
- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa (nei casi di gravidanza o malattia, in particolare, le prescritte certificazioni mediche).

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione. Contestualmente dovrà presentarsi ai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa,

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. La dottoressa che voglia proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, deve presentare prima dell'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta ai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria. Alla richiesta che la dottoressa dovrà presentare ai competenti uffici dovranno essere allegate le certificazioni rilasciate dai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca rischio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata per i quattro mesi successivi.

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

In caso di sospensione di durata inferiore all'intero anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può tuttavia ammettere lo specializzando a sostenere l'esame di profitto nei tempi consueti sulla parte di attività svolta. La registrazione dei crediti acquisiti sarà proporzionale all'attività formativa svolta. L'integrazione dei crediti mancanti sarà registrata, previa la loro acquisizione, al termine del periodo di recupero.

Articolo 21 – Assicurazione

Agli specializzandi medici si applicano le norme dell'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999. L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di Scuole interateneo, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda sanitaria di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa.

Per la frequenza delle attività di didattiche frontali valgono le norme assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Articolo 22 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione, o comunque entro 30 giorni dalla stessa data, deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti la richiesta del certificato comprovante l'idoneità fisica. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie. Il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale ai fini della sorveglianza sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative determina la decadenza dalla Scuola Specializzazione.

In caso di esposizione a fonti radianti, gli accertamenti sanitari preliminari e periodici e la fornitura di strumenti di controllo e protezione sono a carico dell'Azienda sanitaria a cui fa capo l'Unità Operativa in cui il medico in formazione opera.

Articolo 23 – Piano di formazione individuale

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma di formazione individuale in data antecedente all'inizio dell'anno accademico. In corso d'anno il programma, su indicazioni di docenti, tutor e dello stesso specializzando può essere modificato allo scopo di essere più funzionale ed aderente alle esigenze formative dello specializzando.

Il programma di formazione individuale deve indicare:

- obiettivi formativi;
- attività assistenziali e procedure che lo specializzando è tenuto a svolgere ed il relativo grado di autonomia;
- le strutture della rete formativa che lo specializzando dovrà frequentare e indicazione del periodo di frequenza;
- indicazione delle strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero che lo specializzando dovrà frequentare;
- le strutture assistenziali coinvolte e il grado di autonomia consentito allo specializzando.

Lo specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano degli studi. Le attività teoriche, comprendenti lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni a piccoli gruppi, presentazione e discussione di casi clinici, possono essere erogate anche per via telematica.

Articolo 24 –Libretto-diario e certificazione frequenze

La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria e le modalità di accertamento sono stabilite dalle singole Scuole di Specializzazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente/tutor che deve comunicare al direttore della Scuola di Specializzazione o al coordinatore del comitato didattico della sede aggregata della Scuola di Specializzazione i casi di mancata frequenza entro 10 giorni dal termine dello svolgimento delle attività. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti.

Ai sensi del disposto dell'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo n. 368/1999 i *“tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione*

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

sulla base del programma formativo personale...". "Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo ...".

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Articolo 25 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola all'interno delle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.

Sono prioritariamente parte della rete formativa le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria. La rete formativa delle Scuole può prevedere "strutture collegate", ossia strutture della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Possono inoltre essere parte della rete formativa le "strutture complementari", ossia quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti nella rete formativa.

L'accREDITAMENTO di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accREDITAMENTO ministeriale.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa viene definito dal Consiglio della Scuola.

Articolo 26 – Formazione extra rete formativa

Sono possibili periodi di formazione in Italia o all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al Consiglio della Scuola di Specializzazione il piano delle attività formative contenente le attività che svolgerà presso la struttura ospitante e l'autorizzazione da parte di tale struttura ad accoglierlo. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nei casi in cui esprimerà parere favorevole alla formazione extra rete formativa dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione nel periodo ed il relativo grado

di autonomia, attività formative che dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale. Al termine del periodo lo specializzando dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto.

Per gli specializzandi, la copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività medico-assistenziale sia per i rischi professionali saranno a carico della struttura ospitante ai sensi dell'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo 368/99, o dello stesso specializzando medico in caso di indisponibilità di quest'ultima.

Articolo 27 – Esami di profitto

La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti (selezionati tra i docenti ed i tutors che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica, qualora costituita, e dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione al medico in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo.

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell' art. 37, comma 5 del D.Lgs. n.368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di *"mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione"*.

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, al competente Ufficio dell' amministrazione centrale dell'Università al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

Inoltre il responsabile della Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione Ospedaliera dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività dei livelli di responsabilità attribuita.

Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.

Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa. L'esame è unico ed è teso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività professionalizzanti svolte nell'anno di corso. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.

Per le Scuole Interateneo, con sede amministrativa presso l'Università del Molise, l'esame di profitto può avere luogo anche in una sede diversa da quella amministrativa ed in tal caso il Direttore della Scuola di Specializzazione può delegare il coordinatore del comitato didattico di quella sede a presiedere la commissione.

Articolo 28 – Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

L'esame per conseguire il titolo deve tenersi almeno 10 giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno e, comunque, dopo la conclusione legale dell'ultimo anno di corso.

L'esame di diploma si svolge presso l'ateneo sede amministrativa della Scuola di Specializzazione e lo specializzando per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma deve aver acquisito tutti i crediti formativi universitari previsti nel proprio piano degli studi ad eccezione di quelli relativi alla prova finale. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza ingiustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta e nell'appello immediatamente successivo.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di Specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuali e dalle eventuali differenti prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.

La commissione dell'esame finale è nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola; è presieduta dal Direttore della Scuola stessa ed è composta da almeno tre docenti, di cui almeno due professori o ricercatori universitari. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in cinquantesimi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di Specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo svolgimento dell'esame finale di Specializzazione è pubblico.

Lo specializzando deve concordare con il relatore il titolo della tesi almeno 6 mesi prima della data presunta di discussione della tesi.

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative comprese in un settore scientifico-disciplinare presente nel regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.

Nel caso di Scuola di Specializzazione interateneo, il relatore può essere un responsabile di attività formativa dell'Università sede amministrativa o di altra Università che faccia parte dell'accordo interateneo.

Lo specializzando può richiedere al Consiglio della Scuola di redigere la tesi in lingua inglese o svolgere la prova finale in lingua straniera nei casi in cui abbia svolto la tesi all'estero o abbia svolto un periodo di studio all'estero. E' sempre necessario il consenso del relatore, che sarà allegato alla richiesta inoltrata al Consiglio della Scuola, quale garanzia della qualità linguistica dell'elaborato.

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA - NORME

Articolo 29 - Contratto di formazione specialistica

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Ai sensi del comma 1 articolo 37 del Decreto legislativo 368/99. all'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro con l'Università degli Studi del Molise e con la Regione Molise.

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e, ove non intervengano fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N a tempo pieno.¶

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- la non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale.

In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Articolo 30 - Incompatibilità

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

E' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I medici in formazione specialistica possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19 comma 11 della legge 28 n. 448/2001).

Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al direttore della Scuola di Specializzazione, direttamente se specializzando della sede

amministrativa, oppure per il tramite del coordinatore del comitato didattico della sede se specializzando presso una sede diversa da quella amministrativa, l'eventuale svolgimento di tali attività. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

I medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale – compresi ad esempio quelli dell'emergenza sanitaria territoriale – sono incompatibili con l'iscrizione o la frequenza di una Scuola di Specializzazione.

L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19 comma 12 della citata legge n.448/2001).

Lo specializzando medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti (articolo 40.2 del decreto legislativo n. 368/1999).

Articolo 31 - La formazione

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Di norma, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative e casi particolari documentati:

- nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere supervisionate;
- a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida al medico in formazione specialistica lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nella Unità Operativa di un medico strutturato;
- a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", le stesse attività possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica, purché l'Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità;
- la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l'attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale possono essere svolte in autonomia dal medico in formazione specialistica a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definite le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione.

I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola tenendo conto di:

- competenze tecniche e rispetto degli standard;
- tempestività nell'esecuzione delle prestazioni;
- capacità dello specializzando di individuare (poi decidere) appropriati percorsi diagnostico-terapeutici.

La Scuola predispose un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali il medico in formazione specialistica partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

In relazione a tali livelli la tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

attività assistenziale tutorata: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;

attività assistenziale tutelata: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.

Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita e/o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

attività assistenziale protetta: fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali, al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in oggetto della Specializzazione che deve essere presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro il termine orario previsto dalla normativa vigente in caso di chiamata per problemi urgenti e condivide con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia, intesi come turni di dodici ore, non devono essere superiori a sei per mese. Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Articolo 32 – Docenti, tutor, supervisore e responsabile di sede

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione e il comitato didattico di sede individuano, al momento della programmazione didattica annuale, il personale dipendente dal SSN o da altri enti convenzionati, operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione della sede amministrativa, delle sedi non amministrative o esperti esterni di alta qualificazione professionale ai quali affidare un modulo/corso di insegnamento della Scuola di Specializzazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al SSN, che il Consiglio della Scuola di Specializzazione o il comitato didattico della sede identifica quale responsabile del percorso formativo dello specializzando. Il tutor è di norma un medico specialista della disciplina oggetto della Specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola a titolo gratuito e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.

I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse Specializzazioni.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Accanto alla figura del tutor vi possono essere altre figure di riferimento quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il supervisore è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica su un ambito assistenziale, che segue anche per periodi di tempo limitati il medico in formazione specialistica nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola, a titolo gratuito, ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutor.

Il responsabile di sede è di norma un Dirigente apicale dell'area specifica della Scuola individuato dal Consiglio della Scuola; ad esso compete il coordinamento delle attività dei tutor. La sua attività è svolta a titolo gratuito.

Le proposte dei nominativi dei tutor, dei responsabili di sede e dei supervisori vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

I tutor ed i responsabili di sede possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

Articolo 33 – Impegno orario e frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette e l'eventuale impegno orario eccedente rispetto a quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione. L'impegno orario richiesto per lo specializzando è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica.

La partecipazione a seminari, convegni e corsi deve essere preventivamente autorizzata dal direttore della Scuola di Specializzazione a garanzia della coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola. I giorni di frequenza di tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui lo specializzando può usufruire.

Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera è svolto dal Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

Articolo 34 – Assenze giustificate per motivi personali

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.

Articolo 35 – Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto e la cessazione dell'iscrizione alla Scuola. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 – Emanazione e modifiche

Il presente regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo, sentita la Struttura di Riferimento, secondo le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo.

Articolo 37 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

